

**CITTÀ DI AVIGLIANO**

(Provincia di Potenza)

**Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 32 del 30/12/2024****OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 detenute dal Comune di Avigliano al 31 dicembre 2023: Approvazione**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **10:02**, convocato con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è legalmente riunito il **Consiglio Comunale**, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione e in **presenza**

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti **N. 14** Consiglieri su **N. 17** assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

Risultano	presente	assente		presente	assente
MECCA GIUSEPPE	X		PAGNOTTA EMILIO	X	
CLAPS MARIANNA	X		MECCA MARA	X	
D'ANDREA FRANCESCO	X		BOCHICCHIO MARIANGELA	X	
TELESCA FRANCESCO	X		SUMMA ANGELO	X	
TORTORELLI FABIOLA	X		CLAPS VITINA		X
SALVATORE ANGELA MARIA		X	DE CARLO NICOLA	X	
GUGLIELMI FRANCESCO		X	VACCARO CARMINE	X	
LABELLA MARGHERITA	X		SABIA GIOVANNI	X	
LOVALLO LEONARDO	X				
presenti				14	
assenti				3	

Assume **la presidenza il Presidente LOVALLO Leonardo**.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Clementina Gerardi, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

La pubblicità della seduta del Consiglio comunale viene assicurata attraverso la pubblicazione del file sul sito istituzionale dell'ente e attraverso apposito collegamento dedicato in *streaming*.

La trascrizione del resoconto integrale della presente seduta del Consiglio comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco **Avv. Giuseppe Mecca**, che relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

DATO ATTO che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- **Il Responsabile del Settore II** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- **il Responsabile del Settore II** in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

che, in particolare, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 del TUSPP impone la dismissione (ossia vieta di conservare partecipazioni in società):

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

che, infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

che l'eventuale Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

che l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

che per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

che infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

ATTESO **che** l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.09.2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21.12.2023 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

ATTESO **che** il comune di AVIGLIANO risulta titolare delle seguenti partecipazioni:

- ACQUEDOTTO LUCANO SPA
- GAL PERCORSI s.r.l.
- Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia"
- Associazione Asilo infantile "E. Gianturco"
- Fondazione Gianturco
- P.P.A.L. Soc. Cons. a r l

CONSIDERATO che:

- l'Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia" e l'Associazione Asilo Infantile "E. Gianturco" sono, entrambe, associazioni prive di personalità giuridica: pertanto non rientrano tra gli enti o organismi strumentali del Comune di Avigliano;
- dalla lettura degli atti costitutivi e degli statuti dei soggetti Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia" e Associazione Asilo Infantile "E. Gianturco", non è ravvisabile, per entrambe, da parte del Comune di Avigliano una situazione di controllo, così come prevista dal principio contabile applicato 4/4 e definita dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs 118/2011, tale da comportare una loro inclusione nell'Elenco "A" – Enti componenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Avigliano;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 21.12.2023 "*Individuazione organismi, enti e società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Avigliano (G.A.P.) - Esercizio 2023*", per le argomentazioni sopra addotte, le Associazioni sopra citate sono state escluse dal G.A.P. del Comune di Avigliano;

- la suddetta esclusione dal G.A.P. del Comune di Avigliano non determina alcuna modifica dei rapporti e delle posizioni assunte e detenute dall'Amministrazione nelle richiamate Associazioni;
- per effetto dell'esclusione dell'Associazione Casa di Riposo "Sacra Famiglia" e Associazione Asilo Infantile "E. Gianturco" dal G.A.P. del Comune di Avigliano, in sede di aggiornamento dei dati sulla Piattaforma ministeriale dedicata alle partecipazioni pubbliche si dovrà procedere ad un aggiornamento dei soggetti afferenti il Comune di Avigliano nella stessa censiti;

DATO ATTO dunque **che** le uniche partecipazioni dotate di personalità giuridica, di cui il Comune di AVIGLIANO risulta titolare, sono le seguenti:

- ACQUEDOTTO LUCANO SPA
- GAL PERCORSI s.r.l.
- Fondazione Gianturco
- P.P.A.L. Soc. Cons. a r l

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016 il Responsabile del Servizio Patrimonio, con il supporto operativo del Responsabile del Servizio Finanziario, ha effettuato la **ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31/12/2023** allegato alla presente (**Allegato A**);

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per dare attuazione alle disposizioni della presente deliberazione;

ESAMINATA la **ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31/12/2023** allegato alla presente (**Allegato A**) che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CONSIDERATO che

1. la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

ATTESO **che** la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

DATO ATTO che:

- dall'analisi dell'assetto complessivo delle società ed enti in cui il Comune di Avigliano detiene partecipazioni, non si rilevano i presupposti per dare seguito ad un nuovo piano di riassetto comportante la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle suddette società ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.LGS. N. 175/2016;
- dalla presente ricognizione non emergono, dunque, esigenze di modifica delle modalità di gestione dei servizi dell'ente, ovvero proposte di costituzione o di partecipazione a nuove società e organismi esterni che rendono necessario il parere dell'organo di revisione dell'Ente;

ATTESO **che** il presente punto all'ordine del giorno è stato esaminato dalla I^a Commissione consiliare permanente "Affari Generali ed Istituzionali" nella seduta a verbale del 23.12.2024;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con DCC n.26 del 31.10.2022;

CON il seguente risultato della votazione

PRESENTI	14
ASTENUTI	0
VOTANTI	14
CONTRARI (SUMMA A. - DE CARLO N. - VACCARO C. - SABIA G.)	4
FAVOREVOLI	10

DELIBERA

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2-Di approvare la **ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31/12/2023** delle società pubbliche in cui il Comune di AVIGLIANO detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/2017 nr. 100, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

3-Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione né la modifica nelle modalità di gestione dei servizi dell'Ente.

4-Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

5-Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Avigliano.

6-Di dare atto che, come segnalato a pag. 11 degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"*, a cura del MEF e della Corte dei conti, pubblicati il 21/11/2019, è obbligatorio effettuare due trasmissioni: una con l'applicativo *"Partecipazioni"*, l'altra con il sistema *"Con.Te"*.

7-Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P

- al MEF, Dipartimento del Tesoro mediante l'applicativo *"Partecipazioni"* (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (dalla pagina web <https://portaleservizi.corteconti.it/>) utilizzando il sistema *"Con.Te"*.

8-Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CON il seguente risultato della votazione

PRESENTI	14
ASTENUTI	0
VOTANTI	14
CONTRARI (SUMMA A. - DE CARLO N. - VACCARO C. - SABIA G.)	4
FAVOREVOLI	10

DELIBERA

9-Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

La trascrizione del resoconto integrale della seduta del Consiglio comunale del 30.12.2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to LOVALLO Leonardo

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 30/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì 30/12/2024

IL Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Avigliano 30/12/2024

IL Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio

Dalla Residenza Municipale. lì **30/12/2024**

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Gerardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39)